REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nelle persone dei Sigg.ri:

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nelle cause riunite in sede di appello, iscritte nel Ruolo Generale dell'anno 2023, ai numeri 55 e 71 vertite

Nella causa n. R.G. 55/2023

TRA

CONTRO

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: MARCELLO MARIA FRACANZANI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4708e630205475ef6afd184da2b9749d

e nella causa n. R.G. 71/2023

TRA

CONTRO

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: MARCELLO MARIA FRACANZANI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4708e630205475ef6afd184da2b9749d

OGGETTO: APPELLO avverso la sentenza n. 158/2023, emessa dal TRAP di Milano, in data 19 gennaio 2023 (R.G. 1744/2019).

CONCLUSIONI

Le parti all'udienza del 16 settembre 2026 hanno concluso come nei rispettivi atti introduttivi dei giudizi di appello.

FATTO E DIRITTO

La Società L'Orobica s.r.l. esercita attività di produzione e frantumazione di inerti in un'area di sua proprietà prospicente il fiume Brembo, in Comune di Zogno, confinante con ampia superficie di materiale alluvionale, lungo la sponda del fiume stesso.

Di tale ultima superficie, Regione Lombardia chiedeva la regolarizzazione, con reiterante missive del 2008, 2014 e 2016, affermandone la natura demaniale, specificamente del demanio idrico, che richiede altresì il preventivo parere idraulico.

Nel 2017 la società L'Orobica s.r.l. esperiva azione avanti il Tribunale di Bergamo per accertare il suo acquisto a titolo originario della superficie in forza di accessione o, in subordine, di usucapione, mentre in via riconvenzionale la Regione chiedeva il pagamento dell'indennizzo per occupazione *sine titulo*.

Il giudizio era riassunto avanti il TRAP della Lombardia, dichiarato competente, ove è stata esperita CTU per ricostruire l'evoluzione storica del terreno ed il regime giuridico che lo ha attraversato.

Il collegio di primo grado ha pronunciato sentenza n. 158/2023, ove ha statuito l'acquisto a titolo originario per accessione ai sensi degli articoli 941

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: MARCELLO MARIA FRACANZANI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4708e630205475ef6afd184da2b9749d

e 942 del codice civile, nel testo previgente alla riforma di cui alla l. n. 37/1994, ritenendo il prosciugamento non riferibile ad attività antropica.

Avverso questa sentenza hanno proposto appello tanto la Regione Lombardia, con giudizio allibrato al r.g.n. 55/2023, quanto l'Agenzia del Demanio con r.g.n. 71/2023 (su cui la regione ha proposto ricorso incidentale adesivo), che veniva riunito al primo in corso di istruttoria avanti a questo TSAP.

Entrambi i giudizi, infatti, aggrediscono la medesima sentenza e deducono l'erroneità della consulenza tecnica, affermando la natura demaniale dell'appezzamento, cui segue la debenza dell'indennità per occupazione *sine titulo*.

Ritenendo insufficienti le risultanze della CTU di primo grado, con ordinanza del 22 maggio 2024 questo TSAP ne ordinava la rinnovazione, con particolare riguardo alla causa (naturale o antropica) della trasformazione dello stato del terreno e alla relativa epoca, onde sussumerla secondo il regime giuridico succedutosi nel tempo.

L'originario termine di consegna dell'elaborato veniva prorogato, senza opposizione delle parti, quindi, la CTU veniva depositata ed acquisita in atti.

Le parti concludevano come in atti, rilevando il patrono regionale che le osservazioni del proprio CTP alla bozza di CTU non fossero state recepite nel testo definitivo.

Chiamata originariamente per il giorno 10 giugno u.s., la causa è stata rinviata all'odierna udienza, le parti avendo depositato memorie illustrative delle proprie ragioni, il patrono dell'appellata eccependo l'inammissibilità dell'appello per mancato deposito della copia autentica della sentenza

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: MARCELLO MARIA FRACANZANI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4708e630205475ef6afd184da2b97449d

appellata, con la relata di notifica, giusto il combinato disposto degli articoli 208 r.d. n. 1775/1933 e 347 codice di rito civile.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare di rito occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dal patrocinio della soc. L'Orobica s.r.l, per mancato deposito di copia autentica della sentenza impugnata. Dall'esame del fascicolo risulta che in data 21 marzo 2023 è stata depositata l'impugnata sentenza del TRAP Milano n. 158/2023, quale produzione per il ricorso in appello notificato il 16 febbraio 2023. L'eccezione è quindi infondata e l'appello può essere scrutinato.

2. I motivi d'appello erariale e regionale possono così riassumersi.

2.1. Inattendibilità della CTU di primo grado per oscillazioni ed incertezze nella datazione e localizzazione delle modifiche del terreno in questione. Nella sostanza si critica l'ampiezza dell'arco temporale preso in riferimento per le opere di bonifica che finisce per vanificarne l'individuazione, con l'impossibilità di fissare il regime giuridico -succeduto nel tempo- cui debbono soggiacere.

2.2. Applicazione errata del diritto temporale vigente, laddove anche per i testi preunitari e per il codice civile (Pisanelli) del 1866 le accessioni fluviali richiedono la naturalità dell'evento, escludendone l'artificialità, quale presupposto per l'acquisto a titolo originario.

2.3. Demanialità del bene ed esclusione di accessione o usucapione, laddove le opere idrauliche, comunque anteriori alla riforma codicistica del 1994, comportano al più il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dello Stato, previa sdemanializzazione espressa o tacita che, nel caso di

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: MARCELLO MARIA FRACANZANI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4708e630205475ef6afd184da2b9749d

specie, non si è avuta.

2.4. La debenza dell'indennità di occupazione *sine titulo* di bene demaniale, soggetta alla prescrizione decennale.

3. Punto centrale della controversia è stabilire se l'emersione del terreno in oggetto o, comunque, la sua sottrazione all'alveo del fiume Bremo, sia riferibile ad opera umana o ad opera della natura.

3.1. Pur con le comprensibili difficoltà connesse all'approssimativa rappresentazione cartografica, nonché alla stratificazione degli eventi di bonifica, la CTU riferisce l'emersione del terreno in oggetto ad opera dell'uomo. Specificamente la CTU ha concluso che le modifiche morfologiche dell'area contesa sono consistite nell'innalzamento del piano campagna, nella realizzazione di piazzali, vasche di decantazione e manufatti a servizio dell'attività industriale, chiaramente riconducibili all'attività dell'uomo, riferibili all'insediamento della società L'Orobica a far data dal 1972, con incremento delle quote altimetriche fino a quasi tre metri, rispetto alla situazione agricola precedente, frutto di bonifiche risalenti nel tempo. Tali opere occorse nell'ultimo cinquantennio, se non hanno inciso l'alveo bagnato, hanno però modificato la fascia di esondazione.

3.2. Altresì, la CTU ha evidenziato che il corso del fiume Brembo non ha subito, dal 1954 ad oggi, significative variazioni di percorso, quanto piuttosto è stata modificata la zona esondabile, principalmente per l'effetto di opere di intervento umano, connesse alla sistemazione dell'area industriale a nord dell'insediamento de L'Orobica, c.d. area ex Falck. Per contro, è stato evidenziato che l'area oggetto di causa è ancora funzionale alla laminazione delle piene di riferimento sul tempo di ritorno di 200 anni, rappresentandone

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: MARCELLO MARIA FRACANZANI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4708e630205475ef6afd184da2b9749d

quindi il nesso funzionale con lo scopo pubblico.

3.3. La CTU ha quindi ribadito che tutta la zona è stata interessata già nell'Ottocento da interventi di bonifica e sistemazione idraulica, atti a rendere coltivabile e sicuro il toponimo conosciuto come Piane di Zogno, sottraendolo ai capricci del corso d'acqua. La riduzione dell'alveo riguarda però il corso a monte dell'area in contestazione, cioè quello prospicente la già citata area industriale ex Falck. Per contro, rispondendo ai quesiti espressamente formulati da questo TSAP in occasione del rinnovo dell'incarico peritale, il CTU precisa che nell'area oggetto di controversia non risultano incrementi per accessione fluviale, né abbandono del letto -in epoca recente- per effetti naturali, individuando l'innalzamento dei terreni e la trasformazione della piana per effetto delle opere a monte, area c.d. ex Falck, e per le opere riferibili alla stessa attività de L'Orobica dagli anni '70 del secolo scorso e a seguire.

4. In disparte la considerazione che le aree *de quibus* rientrano nelle fasce PAI con funzione di demanio idrico per la prevenzione di calamità (su cui *infra*), rileva qui primieramente l'elemento centrale emerso dalla CTU, ovvero l'emersione dell'area in contestazione per riferibilità ad interventi antropici, con collocazione temporale dagli anni '70 del secolo scorso. Un tanto esclude che possano trovare applicazione gli articoli 941 e 942 del codice civile, nel testo anteriore alla novella di cui alla l. 37/1994, quando gli appezzamenti risultanti da eventi naturali accedevano ai fondi dei privati, secondo i principi del diritto romano classico.

Sul punto è intervenuta più volte la Suprema Corte di legittimità, precisando che -nel regime vigente *ratione temporis*- l'alluvione, l'avulsione

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: MARCELLO MARIA FRACANZANI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4708e630205475ef6afd184da2b9749d

Sentenza n. 144/2026 pubbl. il 23/09/2026
RG n. 55/2023
Repert. n. 54/2026 del 23/09/2026

ed il nuovo terreno emerso per ritrazione delle acque sono metodi di acquisto originario delle proprietà, qualora frutto di spontaneità naturale. Infatti, per l'acquisto a titolo originario dei proprietari antistanti alle rive di un corso d'acqua, sia ai sensi dell'art. 941 c.c. (alluvione "propria", consistente nell'incremento dei fondi posti lungo le rive dei fiumi con particelle di terra staccate da altri fondi lentamente e impercettibilmente dalla forza naturale dell'acqua), sia ai sensi dell'art. 942 c.c. (alluvione "impropria", consistente nell'abbandono lento da parte del fiume di una parte del terreno facente parte dell'alveo, con ritiro da una riva e incremento dell'altra), nella formulazione anteriore alla l. n. 37 del 1994, l'incremento di superficie della proprietà rivierasca è escluso se costituisce effetto, ancorché lento, di attività antropica, in quanto, pur se a causa del tempo trascorso sia cessata la funzione pubblica di protezione delle aree golenali e di supporto e contenimento del fiume (ma non il rischio di aumento della velocità dell'acqua e d'impoverimento delle falde acquifere), è rimesso al titolare del demanio idrico il potere di disporre la sdemanializzazione del terreno già appartenente all'alveo per acquisirlo al patrimonio disponibile (cfr. Cass. S.U. n. 4013/2016 in termini anche S.U. n. 14645/2017).

Diversamente opinando, si lascerebbe ad un fatto umano magari artatamente prodotto, l'acquisito immediato della proprietà a titolo originario, al di fuori di ogni garanzia, mentre, quando è riferibile al fatto dell'uomo (interversione del possesso), l'acquisto a titolo originario si accompagna sempre al decorso del tempo, a garanzia dei terzi, come avviene per l'usucapione, peraltro non possibile sui beni demaniali.

5. Solo per completezza occorre rilevare come la disciplina del codice

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: MARCELLO MARIA FRACANZANI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4708e630205475ef6afd184da2b97 49d

civile italiano del 1866, il codice del Regno di Sardegna ed il codice civile austriaco (ABGB) previgenti in quel territorio della bergamasca facessero riferimento a fenomeni naturali, richiamando il §410 del testo austrico (vigente nel Lombardo Veneto fino alla pace di Zurigo del 1859) espressamente l'alluvione naturale, ben distinta da quella artificiale, secondo un concetto normativo non ignoto al legislatore imperiale del tempo, dove proprio in quella sezione distingue *Natürlicher Zuwachs* da *Kunsitcher Zuwachs*.

Non dissimile il codice Pisanelli, entrato in vigore il 1° gennaio 1866, laddove all'art. 461 recita "Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, questo spetta ai proprietari confinanti delle due rive […]". Il riferimento al riflessivo indica il soggetto che compie l'azione: è il fiume che si forma (*in est*, da sé) un nuovo letto, escludendo quindi l'intervento umano. Non può trovare accoglimento la tesi dell'irrilevanza del riflessivo come per l'esempio "il ghiaccio si sgela"; al contrario, la disposizione in esame depone per l'opera del fiume che forma, per sé stesso, un nuovo letto. Diverso il caso in cui la norma avesse disposto: "Se *nel* fiume o torrente si forma …", ove soggetto diviene il letto e la causa della sua formazione non è determinata, comunque non riferibile univocamente all'opera del fiume, anzi.

Va quindi riconosciuta una continuità dal diritto romano in avanti per cui l'acquisto a titolo originario richiede la causa naturale dell'evento significativo, escluso ogni intervento dell'uomo in quanto capace di alterare il nesso causale. Va data continuità quindi al risalente insegnamento della Suprema Corte di legittimità, con arresto Sez. II n. 5454/1980, ove sancisce

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: MARCELLO MARIA FRACANZANI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4708e630205475ef6afd184da2b97449d

che anche nel vigore del codice civile del 1865 le accessioni fluviali comportavano l'acquisto della proprietà da parte dei proprietari rivieraschi solo se esse erano determinate da evento naturale e non per l'opera artificiale dell'uomo.

Deve quindi essere escluso che i terreni in controversia siano entrati nella proprietà dei precedenti danti causa de L'Orobica, a seguito delle bonifiche ottocentesche o della prima metà del XX secolo, proprio perché opere dell'uomo e, quindi, incompatibili con la naturalità, *rectius* con l'assenza di causalità umana, che giustificano un vantaggio immobiliare da acquisto originario, proprio perché casuale e non precostituito (al contrario della specificazione, ove l'acquisto è originario proprio per il lavoro impresso, ma con l'obbligo di pagare la materia prima). Peraltro, come già detto, la CTU ha precisato che l'emersione della superficie in controversia è riferibile all'attività de L'Orobica nell'ultimo cinquantennio, ritenendo assorbita la rilevanza di ogni precedente.

6. Le conclusioni della CTU (pag. 47 elaborato) portano ad affermare che l'area oggetto di causa appartiene tutt'ora all'alveo del fiume Brembo, risultando ricompresa nella fascia B di progetto, entro la zona di rischio H4-R4, donde svolge la sua missione di interesse pubblico (all'incolumità), rimanendo attratta al regime demaniale e dovendosi escludere, per quanto di eventuale rilievo, ogni ipotesi di sdemanializzazione tacita. Ne consegue che la domanda di usucapione, pur avanzata dalla società L'Orobica s.r.l., non può trovare accoglimento in queta sede, sia perché i beni del demanio sono inalienabili ed inusucapibili, sia perché la sequenza degli atti amministrativi che iscrivono le singole porzioni del litorale del fiume Bremo -ed anche

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: MARCELLO MARIA FRACANZANI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4708e630205475ef6afd184da2b97449d

l'area in oggetto- in diversi regimi di prevenzione del rischio idrogeologico sono incompatibili con ogni ipotesi di sdemanializzazione tacita. In questo senso, il decreto del Magistrato del Po n. 3617/2002 nel delimitare con certezza il confine dell'alveo, ne ribadisce il carattere demaniale, indicando la già citata categoria di elevato rischio.

7. Pertanto, l'area in contestazione deve ritenersi essere demaniale, inalienabile e non usucapibile. Per l'effetto va accolta la domanda riconvenzionale della Regione Lombardia e sono dovuti i canoni di indennità per occupazione *sinte titulo*, per il periodo 2006-2016 nella misura calcolata dall'Amministrazione Regionale nella somma di €.142.603,73, dovendosi fare riferimento unicamente alla prescrizione decennale, per i principi espressi da Cass. S.U. n. 12313/1992, n. 128/2000, ripresi -da ultimo- in Cass. II, n. 6876/2025 che regola questo tipo di debito, non potendosi accogliere le difese della parte privata che invoca la prescrizione quinquennale, anche nella propria memoria conclusionale (p.14), dove peraltro dà atto degli atti regionali interruttivi della prescrizione in data 8 aprile 2008 e 16 giugno 2014 (*ibidem*).

Il calcolo è avvenuto sulla superficie di mq 3.050,00, senza incertezza, cioè la minore fra quelle emerse nel corso del giudizio (*ibidem* e atto di appello p.14), secondo le delibere di giunta regionale vigenti anno per anno e in forza della l.r. n. 4/2016, vigente al momento della domanda giudiziale, dovendosi tenere conto dei profili sanzionatori connessi all'accertamento dell'occupazione per la quale non è stata chiesta regolarizzazione. Si esclude così l'eccezione di retroattività della norma sanzionatoria, poiché non si tratta di applicare retroattivamente la legge regionale citata, ma di applicarla al

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: MARCELLO MARIA FRACANZANI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4708e630205475ef6afd184da2b97449d

conteggio di una contestazione svolta sotto la sua vigenza, relativa ad una violazione iniziata in precedenza. Peraltro, tale disposizione risulta più favorevole alla stessa parte privata, poiché fissa il massimo richiesto in dieci annualità e, in questo senso, l'Amministrazione regionale ha ridotto la pretesa originaria per sugli anni 2004-2016 nel minor periodo 2006-2016 (cfr. appello pag. 14).

8. In definitiva gli appelli riuniti sono fondati e meritano accoglimento, la sentenza impugnata dev'essere riformata, l'area in contestazione deve ritenersi essere demaniale, inalienabile e non usucapibile. Va accolta la domanda riconvenzionale della Regione Lombardia e sono dovuti i canoni di indennità per occupazione *sinte titulo*, per il periodo 2006-2016 nella misura calcolata dall'Amministrazione Regionale nella somma di €.142.603,73.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, definitivamente pronunciando, accoglie gli appelli riuniti nei sensi di cui in motivazione.

Dichiara assorbito l'appello incidentale della Regione Lombardia sull'appello principale dell'Agenzia del Demanio n. R.G. 71/2023.

Condanna la parte appellata alla corresponsione dei canoni di indennità per occupazione *sinte titulo*, per il periodo 2006-2016 nella misura calcolata dall'Amministrazione Regionale nella misura di €.142.603,73, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.

Pone le spese delle CTU di entrambi i gradi di giudizio definitivamente a carico dell'appellata Soc. L'Orobica s.r.l.

Condanna la parte appellata alla rifusione delle spese del primo grado di

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: MARCELLO MARIA FRACANZANI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4708e630205475ef6afd184da2b97449d

giudizio in favore di Regione Lombardia che liquida in €.cinquemilaquattrocentotrentra/00, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e cpa, come per legge, e in favore dell'Agenzia del Demanio che liquida in €.cinquemilaquattrocentotrentra/00, oltre a spese prenotate a debito.

Condanna la parte appellata alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore delle parti appellanti che liquida in €. quattromila/00 oltre a rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge in favore di Regione Lombardia, e in €. quattromila/00, oltre a spese prenotate a debito per l'Agenzia del Demanio.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2026.

Il Relatore	Il Presidente
Marcello Maria Fracanzani	Antonio Pietro M. Lamorgese

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: MARCELLO MARIA FRACANZANI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4708e630205475ef6afd184da2b9749d